

**COMUNE DI SAN PIETRO IN GU****PROVINCIA DI PADOVA****Deliberazione N° 26 del 17-03-2023****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6
DEL DL N. 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE
N. 113/2021**

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
POLATI PAOLO	SINDACO	Presente
PRANDINA LORENZA	ASSESSORE	Presente
ZAUPA NEREO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
POLATI FEDERICA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
CAPPOZZO MATTEO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5**ASSENTI: 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 113/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario comunale e gli Assessori Zaupa e Polati Federica sono presenti in modalità telematica videoconferenza, ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 28.04.2022.

Vista la competenza attribuita dall'art. 48 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso quanto disposto dall'art. 6 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021 n. 113:

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
 - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
- 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato (*entro il 30 giugno 2022*) e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

Preso atto del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, adottato nel rispetto dell’art. 6 co. 5 del DL n. 80/2021, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281;

Preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 132 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, adottato nel rispetto dell’art. 6 co. 6 del DL n. 80/2021;

Dato atto che:

- il Comune di San Pietro in Gu, alla data del 31/12/2022, ha un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, e precisamente pari a n. 14, calcolato secondo il metodo utilizzato per compilare il Conto Annuale per l’anno 2021, ai sensi della Circolare MEF n. 25/2022;
- il Comune di San Pietro in Gu, alla data del 31/12/2022, ha n. 4.208 abitanti, come risulta agli atti dell’Ufficio Servizi Demografici;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2023-2024-2025 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) del triennio 2023/2025;

Dato atto che l’Ente ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che compongono il contenuto del PIAO, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 113/2021, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, Decreto n. 81/2022, e nel Decreto n. 132/2022:

- Piano Esecutivo della Gestione (PEG) 2023-2024 -2025 e Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2023;
- Piano triennale delle azioni positive 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12/01/2021;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15/07/2022;
- Ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 17/11/2021;
- Piano triennale del fabbisogno del personale PTFP 2023-2025 e dotazione organica approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 07/12/2022;

Considerato che, nelle more della predisposizione del nuovo regolamento del lavoro agile, che recepisca la normativa contenuta nel CCNL Funzioni locali del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, che disciplina l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021, e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, l'istituto del lavoro agile presso l'Ente rimane regolato dalle disposizioni della normativa vigente;

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 dispone quanto segue:

- art. 1 co. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021;
- art. 1 co 4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è soppresso, decretando quindi la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, definito all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, e la definizione degli obiettivi di Performance;
- art. 2 co. 1. Per gli enti locali di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.

Rilevato che l'art. 6 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 dispone quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
 - a) autorizzazione/concessione;
 - b) contratti pubblici;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - d) concorsi e prove selettive;
 - e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.
4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Richiamati, altresì, i seguenti articoli dello stesso Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132:

- l'art. 3 co. 1 lett. c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene: (omissis)
 - 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- l'art. 4 comma 1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
 - a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:
 - 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
 - 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
 - 3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
 - 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
 - 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
 - c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: (omissis)
 - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

Visti:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro - alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm. Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, nonché delle disposizioni del Regolamento approvato con Decreto n. 81/2022 e del Decreto n. 132/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del triennio 2023-2025, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni sopra richiamate;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 9 giugno 2021 n. 80, nonché delle disposizioni 1) del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del triennio 2023-2025, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare indirizzo al Responsabile dell'Area 1 di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'Allegato PIAO all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni Disposizioni generali – Atti generali e Personale - Performance" nonché alla trasmissione del PIAO 2023-2025 al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità definite con il D. L. 9 giugno 2021 n. 80.

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 17-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 17-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to BRUNO MANUEL

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 31-03-2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.252.,

San Pietro in Gu, 31-03-2023

L'incaricato della pubblicazione

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 10-04-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 11-04-2023

Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 31-03-2023

Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

☐ Segreteria	☐ Vigilanza
☐ Economico - Finanziario	☐ Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
☐ Personale	☐ Edilizia Privata
☐ Cultura - Sport	☐
☐ Tributi	☐
☐ Attività Produttive	☐
☐ Demografici	☐
☐ Assistenza alla Persona	☐